

# **REGOLAMENTO DELLE COMPETENZE E DEL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

## **Articolo 1**

### **Istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le competenze e il funzionamento del nucleo di valutazione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e dall'articolo 147 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Il nucleo di valutazione ha il compito di supportare la valutazione del personale dipendente; la verifica, mediante valutazioni comparative, e la realizzazione degli obiettivi strategici e caratteristici programmati; la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche; l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l'Ente può istituire il Nucleo di valutazione in forma associata con altri Enti, previa approvazione di specifica convenzione.

## **Articolo 2**

### **Composizione e nomina**

1. Il nucleo di valutazione è composto da tre componenti esperti in materia di valutazione e controllo interno, di gestione o strategico, scelti tra soggetti esterni all'ente qualificati come professionisti, docenti, dirigenti di enti o aziende pubbliche o private, anche a riposo, ovvero tra soggetti interni all'ente con specifica qualificazione.
2. I componenti del nucleo sono nominati dal Consiglio Direttivo.
3. Il segretario generale può essere nominato componente interno, ma, nel caso non lo fosse, è tenuto a collaborare e assistere il nucleo di valutazione nelle sue funzioni.
4. In caso di nomina di componenti interni, per costoro l'attività è ricondotta ai compiti istituzionali senza compensi aggiuntivi.
5. Nel caso di valutazione dell'attività del segretario generale per la liquidazione dell'attività di risultato, il nucleo di valutazione è assistito dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

## **Articolo 3**

### **Durata in carica**

1. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni dalla data di nomina da parte del Consiglio Direttivo. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

## **Articolo 4**

### **Sistema valutativo**

1. I componenti del nucleo di valutazione individuano e pubblicizzano, entro il 31 del mese di gennaio di ciascun anno, i parametri di riferimento di valutazione, secondo i principi definiti dai contratti collettivi di lavoro.
2. I membri elaborano il sistema permanente di valutazione, connesso all'assegnazione del trattamento economico accessorio, attraverso la presentazione di:
  - metodologie di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, a supporto del processo di gestione del buon andamento amministrativo;

- criteri guida della struttura organizzativa interna dell'Ente, connessi alla evoluzione contrattuale delle risorse umane;
- verifiche e relazioni in merito al sistema degli indicatori ed ai parametri che misurano l'azione amministrativa e pongono in evidenza i percorsi per migliorare il livello di gestione dei servizi, sia in termini quantitativi che qualitativi.

## **Articolo 5**

### **Attività**

1. Il nucleo di valutazione, attraverso gli strumenti operativi presentati agli organi di direzione politica dell'Ente e comunicati, nonché condivisi dai soggetti passivi di valutazione, elabora:
  - la proposta di valutazione dei responsabili/dirigenti, analizzando la sintesi interpretativa dei criteri sviluppati durante il processo valutativo;
  - le proposte di valutazione dei responsabili/non dirigenti, acquisendo anche il parere dei dirigenti coordinatori apicali;
  - le valutazioni sono raccolte e archiviate nel fascicolo personale del valutato, e del medesimo si terrà conto all'atto delle assegnazioni o dei rinnovi di incarichi.

## **Articolo 6**

### **Relazioni sull'attività**

1. I componenti del nucleo di valutazione operano a supporto degli organi di direzione politica dell'Ente, e a loro propongono i risultati della propria attività, come previsto all'articolo precedente, al fine di offrire suggerimenti per una migliore articolazione e definizione dei progetti obiettivo:
  - elaborano il manuale del sistema di valutazione;
  - elaborano il Rapporto annuale, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo valutativo preso in esame;
  - formalizzano relazioni di pareri a richiesta degli Amministratori.

## **Articolo 7**

### **Riunioni**

1. Nella prima riunione del nucleo di valutazione viene nominato dagli stessi componenti un presidente. Le riunioni del nucleo di valutazione sono convocate dal presidente secondo necessità.
2. Alle riunioni del nucleo possono partecipare il segretario generale nonché i dirigenti/responsabili dell'ente opportunamente invitati, con congruo preavviso di almeno tre giorni.
3. La convocazione del nucleo è effettuata con avviso scritto indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno degli argomenti in discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica.
4. Le sedute del nucleo di valutazione non sono pubbliche; viene assicurato il servizio di segreteria tramite un funzionario incaricato dal segretario generale.
5. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, copia del quale è trasmesso al segretario generale.

## **Articolo 8**

### **Rapporto di collaborazione interno**

1. L'Ente individua all'interno della propria struttura organizzativa le funzioni e gli organi generali di direzione che devono collaborare con i componenti del nucleo di valutazione, che dovranno essere informati rispetto alla tipologia dei rendiconti di verifica dei risultati esistenti all'interno dell'Ente. Le funzioni interne alla struttura dovranno anche collaborare con i componenti del nucleo di valutazione per il reperimento dei dati utilizzabili dal nucleo e per l'impostazione del crono programma di interventi, plausibile con gli impegni del personale.

## **Articolo 9**

### **Ricorsi**

1. Il nucleo di valutazione presta la sua opera in fase di eventuale ricorso del valutato, e si pronuncerà entro 90 giorni successivi dalla data di trasmissione della richiesta parere.

## **Articolo 10**

### **Segreto d'ufficio**

1. I componenti del nucleo di valutazione sono tenuti al segreto d'ufficio sull'attività svolta e gli argomenti trattati, per evitare possibili pregiudizi a persone o all'Ente.

## **Articolo 11**

### **Compenso**

1. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione è corrisposto un compenso lordo a seduta, con un limite massimo di dieci sedute annue, stabilito dal Consiglio Direttivo contestualmente alla nomina del nucleo stesso.
2. La liquidazione avviene a cadenza annuale previa presentazione della relazione di cui all'articolo 6 e di idonea documentazione che attesta le modalità di svolgimento delle attività previste negli articoli precedenti.
3. Ai componenti del nucleo di valutazione che non risiedono nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, spetta il rimborso delle spese di viaggio, se dovute.

## **Articolo 12**

### **Sede**

1. Il nucleo di valutazione svolge la propria attività con i mezzi, il personale e le strutture messe a disposizione dall'Ente ed utilizza le informazioni elaborate solo per l'esercizio della propria attività.

## **Articolo 13**

### **Decadenza**

1. Decade dalla carica di componente del nucleo di valutazione chi incorre in tre assenze consecutive e non giustificate. La sostituzione avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 14**

### **Revoca**

1. I membri del nucleo di valutazione possono essere revocati prima della scadenza naturale del mandato, a mezzo di delibera motivata del Consiglio Direttivo.
2. In caso di revoca di un solo membro è necessario procedere alla sua sostituzione entro due mesi dall'atto di revoca, pena lo scioglimento del collegio.